



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma. - 7 MAR. 2011

Ai Comandi Regionali del C.F.S.
LORO SEDE

Al Servizio I - Divisione 4^
SEDE

Al Servizio III - Divisione 11^
SEDE

Al Servizio V Scuola del C.F.S.
SEDE

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali del C.F.S.
LORO SEDE

Prot. n. 331

Oggetto: Criteri di concessione del buono pasto.

Si fanno salve le precedenti circolari già emanate sull'argomento per chiarire e riassumere tali disposizioni, nonché precisare alcune nuove fattispecie.

Condizione preliminare per l'assegnazione di buoni pasto è che il personale del Corpo forestale dello Stato, tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio, non possa disporre a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo.

Ha inoltre titolo a fruire del buono pasto il personale tenuto a prestare servizio continuativamente per almeno sette ore, con esclusione dei turni notturni.

L'assegnazione del buono pasto in questione non spetta al dipendente che effettua il recupero di ore usufruite per permessi concessi per ragioni personali o anche a causa di ritardi.

Puo' fruire del buono pasto il personale impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di sei ore quali i turni :

9,00-15,00 ; 10,00-16,00 ; 11,00-17,00 ; 12,00-18,00 ; 13,00- 19,00 ; 15,00-21,00 ;
16,00-22,00 ; 17,00-23,00 ; 18,00-24,00.

Il turno di sei ore 8,00-14,00 e 14,00-20,00, interponendosi cronologicamente tra i due pasti principali, non dà diritto al beneficio.

Il quesito sulla legittimità della corresponsione del buono pasto alle lavoratrici madri, di cui al comma 2 dell'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001, è stato sottoposto all'esame del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, in data 8 maggio 2008, con nota n. 21368, affermava essere “ ... corretta la corresponsione dei buoni pasto alle lavoratrici che usufruiscono dei permessi in esame in quanto è il legislatore stesso a prevedere l'utilità di questi ultimi agli effetti della durata della prestazione lavorativa.

Quanto sopra rispetta le affermazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5151 del 10 ottobre 1988, secondo cui per effetto della legge la “*durata del lavoro non viene minimamente incisa dai permessi per maternità*”, la giornata lavorativa deve “*essere considerata comunque completa*” e le ore di riposo di cui all'art. 10 comma 2 della legge 2104 del 1971 (confluito - con il d.lgs. n. 151/2001 - nel citato art. 39) “*non possono avere ripercussioni negative sulla durata della giornata lavorativa*”.

Anche l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui era stato chiesto il parere, ha espresso analogo orientamento con nota n. 13/UCNP/18004 del 24/12/2010.

Pertanto, tenendo in considerazione i pareri sopra citati, si può ritenere che il diritto alla maturazione del buono pasto delle lavoratrici che usufruiscono dei permessi di cui al predetto art. del D.lgs. 151/2001, spetti qualora le medesime svolgano, nella giornata lavorativa, un orario complessivo (comprensivo delle ore di permesso) superiore alle sei ore.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 35, comma 3 del d.P.R. n.254/99 sul rispetto dei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone


